

Rep. n. 6/2018 del 09/04/2018

Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico – CIG

7164999837

tra

1. Comune di Vimodrone, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n.

56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Roberto Panigatti, nato a [REDACTED]

[REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Panigatti Roberto rilasciata da [REDACTED]

[REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica

presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del

Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona,

ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 16/2014, prorogato con decreto sindacale n.

19/2015, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. EGEPU SRL, C.F. 02169230741, con sede legale in Ceglie Messapica (BR), Via

Roma n. 59, iscrizione alla Camera di Commercio di Brindisi, in persona del Sig. Michele

Elia, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Amministratore e Legale

Rappresentante, firma digitale intestata a Elia Michele rilasciata da [REDACTED] n.

id. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei necessari

poderi, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma

14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore

autorizzato;

a) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui

in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 469 del

20/07/2017 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) Con determinazione registro generale n. 476 del 28/07/2017 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

c) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di Vimodrone e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 599 del 21/09/2017 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc. Egepu s.r.l.;

d) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 05/10/2017, giusta comunicazioni in atti;

e) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con

esito positivo;

f) E' trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

h) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

i) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

j) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è verificato che a carico della società Egepu s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 1589/2011 e dei relativi familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 nonché le informazioni di cui all'articolo 91 del Ecreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, così come risulta da risultanza agli atti;

k) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

l) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

m) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

n) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

o) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, l'Offerta tecnica nonché tutti gli atti progettuali approvati con la determinazione sopra indicata n. 469 del 20/07/2017.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;
- b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 469 del 20/07/2017;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente indicate, formano parte integrante del contratto;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra indicate;
- f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevorranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevorrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemporamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto del servizio di trasporto scolastico da svolgere a corpo. Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le azioni volte a trasportare gli alunni delle scuole materne, elementari e medie del territorio dalle fermate site nelle vicinanze delle abitazioni alle scuole di appartenenza e viceversa, nonché presso le località individuate per le gite scolastiche (limitatamente a quelle di una singola giornata) come meglio specificato nel Capitolato da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'offerta tecnica presentata. Detti documenti sono allegati al

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le prestazioni dedotte nell'appalto e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro n. 469 del 20/07/2017 di cui si cita il Capitolato. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato nonché negli elaborati approvati con il suddetto atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocato come eccezione. Il Comune nel corso dell'esecuzione contrattuale potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. E' prevista la facoltà del Comune di procedere ad un aumento delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo del contratto, e di ciò è stata data evidenza nella quantificazione complessiva dell'appalto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del codice, da esercitare secondo quanto previsto nel Capitolato cui si rinvia.

4) La durata del contratto è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso: 12/09/2017. Il Comune si riserva di ridurre o aumentare l'entità dell'appalto fino al massimo del 20 (venti) per cento.

5) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto

adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed è di Euro 136.669,50 (centotrentaseimilaseicentosessantanovevirgolacinquanta) oltre IVA, nella misura di legge. Le prestazioni saranno contabilizzate a corpo mediante corresponsione di un canone mensile dell'importo di euro 4.555,65 (quattromilacinquecentocinquantacinquevirgolasessantacinque), oltre IVA, da corrispondere secondo quanto previsto nel Capitolato. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato ad eccezione di quanto di seguito indicato. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai

sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura dopo la verifica di conformità delle prestazioni.

L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente attivo presso l'istituto di credito [REDACTED] IBAN:

intestato all'Appaltatore. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità

contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare

risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40 (quaranta) per cento delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'Appaltatore. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti. L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta

corredato dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecentomila/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente imparliti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché

quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte

II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore si impegna
espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a
quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente
impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle
prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela
ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la
gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste
nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla
riservatezza;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e
comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative
all'esecuzione delle attività;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse

che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del subappaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e così ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, detagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza

o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

7) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri

dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui sopra oppure ove non sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

8) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che

tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

9) Con la stipula del presente contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, licetità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice privacy) e altresì dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e

le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati

personalni (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27/11/2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

10) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è' obbligo dell'Appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103

del D.Lgs. n. 50/2016 una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e nonché una polizza RCA. In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza RC, già attivata con la Milano Assicurazioni n. 6754500810323, ora polizza UnipolSai Assicurazioni n. 149030929 avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

11) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione di alcune prestazioni. Si applicano, pertanto, le modalità e gli obblighi connessi

all'affidamento in subappalto indicati sotto.

Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le attività oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cattimo.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei

motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto delle attività affidate.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa

di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016

12) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, è fatto

salvo quanto previsto al punto 6 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazerocinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno.. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di

liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

14) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 11.734,00 (undicimilasettecentrentaquattro/00), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 54/19001GW con primario Istituto assicurativo Sara Assicurazioni S.p.A secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto, medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 (quindici) giorni;
- rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

15) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere

all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'offerta tecnica ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'offerta tecnica ;

c) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

g) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del

servizio (art. 6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di riservatezza (art. 8); Responsabilità per infortuni e danni (art. 10); Sub affidamento/subappalto (art. 11); Cauzione definitiva (art. 14); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 17). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscono all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto

anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continua e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

16) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi ed l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

17) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.

50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza Brianza/Milano. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di registro di € 200,00 (duecentomila/00) e l'imposta di bollo sull'atto principale e sui suoi allegati e sulla copia e sui suoi allegati, pari ad € 768,00 (settecentosessantotto/00) sono assolti mediante versamenti a favore dell'Agenzia delle Entrate di Gorgonzola effettuati a mezzo mod. F23 in data 03/04/2018 e in data 09/04/2018.

21) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

22) Il presente contratto ed i suoi allegati (Capitolato e Offerta tecnica), costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la

sede legale in Ceglie Messapica (BR), Via Roma n. 59, indirizzo posta elettronica:
egepusrl@pec.it. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del
Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera
raccomandata all'indirizzo sopra indicato, dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto
comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore
comunicazione.

24) Il Comune di impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile
del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri
referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale
variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che il Sig. Elia Rocco è il responsabile del
coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli
aspetti relativi alla sicurezza della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione
delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le
norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente
contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la
responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere
tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Per l'Amm. C.le – Dott. Roberto Panigatti (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Soc. Egepu srl – Sig. Michele Elia (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Michele Elia nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e
dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In
particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito

elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10 (Responsabilità, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 11 (Subappalto); art. 13 (Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15 (Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art. 24 (Clausola finale).

L'Appaltatore – Soc. Egepu s.r.l. – Sig. Michele Elia (f.to in modalità elettronica)



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210–E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI VIMODRONE - periodo settembre 2017 – giugno 2020

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto:

- a) il servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali (site in via XV Martiri, via Fiume e via Petrarca), primarie (site in via Battisti, via Fiume e via Piave) e secondarie di primo grado (site in via Fiume e via Piave) ubicate nel territorio di Vimodrone da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è articolato su 2 corse mattutine (1 per la primaria e la secondaria di primo grado e 1 per le materne)
- b) il servizio di trasporto per gite scolastiche e uscite didattiche/sportive/ambientali, per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vimodrone, all'interno del territorio comunale o provinciale, che si esauriscono nell'arco di una giornata, comunque entro gli spazi consentiti dalle corse previste per il servizio di trasporto scolastico, tutto come meglio specificato nell'art. 5 del presente capitolato;

ART. 2 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

1. Il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata stabilita di anni tre (3) è di € 165.000,00 oltre IVA.
2. Gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0,00. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo posto a base di ogni singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a. € 74.250,00 (settantaquattromila duecentocinquanta)
3. L'ammontare dell'appalto come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta tutti gli opportuni calcoli.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, a proprio insindacabile giudizio, l'entità dell'appalto nella misura massima del 20%. L'ampliamento o la riduzione del servizio avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche. In tali casi, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione o aumento a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio.
5. Il corrispettivo annuale risultante dalla gara resta invariato fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018; in seguito, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 e per ogni anno di valenza del contratto, i prezzi oggetto del presente contratto potranno essere assoggettati a revisione periodica, secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
6. La revisione dei prezzi è effettuata con specifica istruttoria condotta dal Responsabile di Servizio, assumendo a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), senza tabacchi, elaborato dall'ISTAT, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi nel mese di settembre di ogni anno rispetto al mese di settembre dell'anno precedente. L'eventuale richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata al Responsabile del Settore entro il 31 luglio per valere dall'anno scolastico successivo

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

(MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210-E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

1. Il presente appalto ha durata triennale ogni anno dall'inizio dell'attività scolastica al suo termine (settembre – giugno) . il periodo è definito sulla base del calendario scolastico regionale e dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone. Orientativamente l'inizio del servizio per l'a.s. 2017/2018 dovrà essere garantito per il giorno 05/09/2017.
2. Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1 Il servizio di trasporto scolastico da e per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Vimodrone dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale e a suo rischio e con l'utilizzo di n.1 mezzo di proprietà dell'impresa appaltatrice

2 L'impresa appaltatrice deve mettere a disposizione per tutta la durata del servizio un secondo scuolabus, idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza.

3 L'impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al Decreto Ministero dei Trasporti 31 gennaio 1997 e circ. n. 23 del 11/03/1997 nonché D.M. 20/12/1991 n. 448 ed il rispetto del Decreto 1 aprile 2010 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Caratteristiche costruttive degli scuolabus pubblicato sulla G.U. 21 aprile 2010, n. 92".

4. La ditta dovrà possedere per l'intero periodo contrattuale i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e dell'attestazione di idoneità professionale di cui al DM 20 dicembre 1991 n. 448 e s.m.i. DLgs. 395/2000 e relativo Regolamento Attuativo D.M. Trasporti 28.04.2005, n. 161 ed essere in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di linea e/o noleggio da rimessa con conducente ed essere in regola con la legge per il numero dei trasportati e con le disposizioni in materia di trasporto pubblico, assumendosi ogni responsabilità, civile e penale, derivante dal servizio

5. I conducenti degli automezzi, dovranno essere in possesso di patente di cat. D e di certificato di abilitazione professionale in corso di validità, rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti dal Regolamento;

6. L'appaltatore dovrà cercare di impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile nella qualità del servizio, evitando *turn over* se non per cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dimissioni dall'impresa;modifica di funzione conseguente a sopravvenute giustificazioni di salute; sostituzioni opportune richieste dal Comune per motivi comportamentali e/o di rendimento ecc..).

7. Gli operatori che l'appaltatore adibisce al presente servizio devono essere riconosciuti idonei al lavoro, qualificati professionalmente e di condotta onorabile; l'appaltatore garantisce l'aggiornamento professionale degli stessi per la durata del contratto. Detto personale deve essere in regola con tutte le norme di igiene e idoneità sanitaria normativamente previste.

8. Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato a:

- tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento sia verbale che fisico dei minori trasportati o altro comportamento perseguitibile a norma degli artt. 571 e 572 del c.p, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del minore;

- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio autobus);

- usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida, nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa e nella chiusura e apertura delle porte, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti;

- attenersi, nell'esecuzione del servizio al piano dei percorsi e delle fermate stabiliti dall'Amministrazione comunale, osservando il relativo orario; è vietato deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal Piano dei Trasporti, salvo in casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vimodrone;

- non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dalle Amministrazioni committenti per funzioni di sorveglianza o di controllo;



Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

(MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210–E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

- invitare le famiglie degli utenti, in caso di loro richieste o reclami, a rivolgersi direttamente al competente ufficio comunale. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione comunale.

9. Il conducente risponde, in solido con l'appaltatore, di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus. L'autista deve assicurarsi che tutti i ragazzi trasportati abbiano la possibilità di sedersi.

10. Il servizio di trasporto scolastico seguirà la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dall'appaltatore in collaborazione con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vimodrone tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione **almeno cinque minuti** prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Allo scopo la ditta appaltatrice, risultata aggiudicataria dovrà predisporre un piano organizzativo del servizio oggetto di gara entro e non oltre 5 gg. precedenti l'avvio del servizio, tenuto conto di quanto indicato dal presente capitolato che dovrà essere approvato di concerto con il competente servizio comunale. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

11. L'appaltatore, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica comunicate dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vimodrone, definirà ogni anno gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le località e le scuole interessate, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

12. L'appaltatore dovrà attenersi nel servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.

13. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

14. L'impresa è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno 3 giorni prima.

15. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, ad eccezione del personale con funzioni di accompagnamento dell'utenza nominativamente segnalato dall'Ufficio Pubblica Istruzione. A tal fine l'Ufficio Pubblica Istruzione all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

16. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 16 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

17. L'appaltatore dovrà predisporre e distribuire agli utenti, a proprie cura e spese, un depliant informativo del servizio **entro e non oltre la data di avvio dello stesso** e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico di ciascuna annualità. Il documento dovrà contenere tutte le modalità e caratteristiche del servizio reso, i numeri utili, le prescrizioni necessarie. Dovrà inoltre attivare modalità di comunicazione e report con l'utenza, monitorando il grado di soddisfazione dei partecipanti con cadenza almeno annuale.

ART. 5 – GITE E USCITE DIDATTICHE

L'impresa appaltatrice si impegna inoltre ad effettuare:



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

(MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210-E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

- su richiesta del Comune, inoltrata almeno 48 ore prima, gite/uscite nei limiti degli spazi orari concessi dalle corse programmate, per uscite didattiche, attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative pari a n. 30 per anno scolastico.

Il suddetto servizio risulta compreso nel prezzo posto a base di gara.

ART. 6 - AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. La Ditta appaltatrice dovrà adibire al servizio n. 1 automezzo per la durata dell'appalto idoneo alle caratteristiche degli itinerari fissati, di proprietà dell'appaltatore, e che abbia le seguenti caratteristiche:

- Numero posti a sedere almeno 35 di cui due di servizio uno per l'accompagnatore e uno per l'autista;
- Classe di inquinamento non inferiore a Euro 4Immatricolato per il trasporto delle scuole materne – elementari e medie di primo grado;in particolare, essendo adibito al trasporto anche delle materne deve avere caratteristiche idonee proprio per questa tipologia di utenti, con gradini e sedute adatte.
- Deve essere dotato di cinture di sicurezza per tutti i posti dei trasportato, ovvero sia del personale in servizio che degli alunni trasportati;
- Per la tipologia dei percorsi deve aver un ingombro massimo in lunghezza entro i 7,50 mt. ed una larghezza entro i 2,00 mt.;

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire la disponibilità di un secondo automezzo funzionante per tutta la durata del servizio un secondo scuolabus, idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza, come guasti meccanici o maggiori esigenze che dovessero verificarsi, nel buon andamento del servizio stesso, il predetto veicolo deve avere tutte le caratteristiche di quello principale offerto in gara (numeri di posti – classe di inquinamento – dimensioni di ingombro)_e deve essere a completa disposizione del servizio stesso e custodito in apposito autorimessa senza alcuna distrazione per altri servizi

2. Gli automezzi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice dovranno essere rispondente alla vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche.

3. Resta fermo e pattuito il principio secondo il quale devono essere usati, nel corso di tutta la durata contrattuale, mezzi adatti al numero degli utenti ed idonei a transitare lungo i percorsi e con caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto e degli orari stabiliti. Per questi motivi l'Amministrazione comunale si riserva di chiedere la disponibilità di autoveicoli di portata superiore a quanto indicato nel caso di variazione in aumento degli utenti a seguito di nuove iscrizioni e l'appaltatore si impegna in tal caso a metterli a disposizione.

4. Gli automezzi dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi. Essi debbono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza. **Non è ammesso l'utilizzo di veicoli in classe inferiore a Euro IV..**

5. Tutti i servizi previsti al precedente art.1 dovranno essere espletati con il rispetto assoluto del carico in base alla capienza dell'automezzo, evitando, quindi, in modo assoluto qualsiasi soprannumero.

6. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di omologazione, circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc..) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

7. Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto.

8. In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie responsabili previa comunicazione del fatto accaduto al Responsabile del Settore servizi alla persona del Comune di Vimodrone da parte dell'appaltatore.

9. Durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di esporre sul parabrezza di ogni automezzo utilizzato un elemento e/o dicitura che permetta l'identificazione del mezzo da parte dell'utenza, riportando altresì la scritta Comune di Vimodrone – Trasporto scolastico, oppure utilizzare mezzo di colore giallo riportante la scritta "scuolabus"

ART. 7 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210–E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

La Ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio scuolabus di proprietà così come indicati nell'offerta tecnica che presenterà e li terrà per tutta la durata dell'appalto con decoro e perfettamente funzionanti utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna, con espresso obbligo di utilizzare gli stessi esclusivamente per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. I mezzi dovranno essere in buono stato manutentivo, sia per quanto riguarda la meccanica, sia la carrozzeria nonché gli interni.

La ditta appaltatrice si impegna, a proprie cure e spese:

- ad adibire al servizio mezzi in regola con tutte le norme e tasse regolanti la circolazione dei veicoli, nonché provvisti di adeguata copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi come meglio specificato nelle pertinenti sezioni del presente capitolato; a tal fine l'appaltatore dovrà far pervenire al Responsabile del Settore, prima dell'inizio del servizio, copia dei contratti assicurativi di ogni autoveicolo impiegato per il trasporto scolastico e successive loro eventuali modifiche e/o integrazioni nonché, alle singole scadenze, copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi (annuali o frazionati);
- a comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore qualsiasi interruzione, sospensione, o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, provvedendo, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune ad assicurare il servizio mediante ditte autorizzate al trasporto scolastico;
- alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'appaltatore entro 7 gg. dalla data di ricevimento della richiesta motivata che si ritiene insindacabile o, immediatamente, qualora sussista l'urgenza. Restano, comunque, ferme le ulteriori misure di penalità previste dal presente capitolato;
- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di numero telefonico, fax e di posta elettronica) di un responsabile per l'espletamento del servizio;
- a dotare l'autista di apposito cellulare o gli automezzi di altro dispositivo adeguato, il cui numero andrà comunicato all'Ufficio pubblica Istruzione del Comune di Vimodrone al fine di garantire ogni tempestiva comunicazione
- ad eseguire tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio come sotto indicato a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
 - a) carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) manutenzione e pulizia con lavaggio periodico dell'automezzo internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario;
 - c) idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - d) assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

ART. 8 - RICOVERO AUTOMEZZI

La ditta appaltatrice, per il ricovero degli automezzi utilizzerà il proprio deposito di cui dovrà dare comunicazione specifica entro 10 gg. dalla data di avvio del servizio.

Tale deposito, al fine di assicurare immediatezza durante i casi di emergenze con il conseguente intervento del mezzo in sostituzione, dovrà necessariamente essere ubicato ad una distanza massima 30 km, rilevabile attraverso la mappa Michelin, tra il deposito e la sede Comunale.

ART. 9 - COMUNICAZIONE INCIDENTI

La Ditta appaltatrice è tenuta a consegnare al Comune di Vimodrone, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno visibile si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa (es. in occasione di incidente) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

ART. 10 - PERSONALE – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

(MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210-E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. È onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.

Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.

ART. 11 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano: sfondamento della strada, nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali).

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI – PAGAMENTI

Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice un importo pari a quello offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

Tempi e modalità di fatturazione dell'importo contrattuale, sono stabiliti nel successivo articolo 19 del presente capitolo.

ART. 13 - CONTROLLI E ISPEZIONI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di effettuare sugli automezzi periodiche ispezioni per accettare lo stato di manutenzione degli stessi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie.

La Ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli Ispettori del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l'esame degli automezzi.

La Ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 14 – REFERENTE PER COMUNICAZIONI



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210–E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra le parti, l'appaltatore comunica il nominativo di un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del Comune.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione del servizio interverranno tra detto coordinatore ed il responsabile del Comune.

ART. 15 - PENALI

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

In caso di inadempienze contrattuali, come di seguito descritte, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

1. interruzione del servizio. In caso di interruzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore del Comune una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di interruzione del servizio;
2. ritardi nello svolgimento del servizio. In caso di ritardo nello svolgimento del servizio imputabile all'appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore del Comune una penale di euro 100,00 per ogni quindici minuti di ritardo di avvio del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari previsti dal piano trasporto alunni. In caso mancato rispetto nello svolgimento degli itinerari previsti nel piano trasporti, l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore del Comune una penale di euro 500,00 per ogni caso riscontrato;

in caso di :

4. comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista;
5. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)
6. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore del Comune una penale variabile da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 in relazione alla gravità dell'evento oggetto di contestazione.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) interruzione del servizio senza giusta causa;
 - b) reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - c) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 4 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - d) mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'amministrazione;
 - e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla Ditta appaltatrice;
 - f) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, obblighi assicurativi, regolarità e qualità dell'esercizio;
 - g) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
 - h) in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale;
 - i) in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - j) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - k) subappalto non autorizzato;



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

(MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210-E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

I) per motivi di pubblico interesse;

m) negli altri casi previsti nel presente Capitolato.

2. A fronte degli inadempimenti dell'appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

3. La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.

4. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno alla Ditta, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

ART. 17 RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO PERINTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

1. Ai sensi dell'art.21-sexies, L. n. 241/1990 e dell'art 1671 C.C., l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizi, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

• prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, cosicome attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

• un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. Il servizio oggetto della presente gara, al momento della sua indizione, non costituisce oggetto di convenzioni CONSIP e non è disponibile nel MEPA. L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Resta salva per l'appaltatore contraente la possibilità di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli alla Stazione Appaltante previsti nelle suddette convenzioni.

ART. 18 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di servizi pubblici, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART.19 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione.

2. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del servizio di trasporto scolastico è effettuato dall'Amministrazione a seguito della ricezione di fatture elettroniche mensili posticipate che dovranno contenere un'identica frazione (1/10) del costo complessivo annuo offerto (avuto quindi a riferimento il



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

(MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210–E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

periodo di dieci mesi), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento al Protocollo comunale di ogni singola fattura elettronica.

3. In caso di presentazione di fattura elettronica irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

4. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale impiegato dall'appaltatore, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In particolare nel caso il DURC segnali un'adempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. La stazione appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC, agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. n.50/2016, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Con il corrispettivo di cui al comma 1, la ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

6. Il corrispettivo determinato in sede di gara rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo di durata contrattuale, salvo l'adeguamento di legge.

7. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010. Il presente appalto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art.3 della richiamata L. n.136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di questi ultimi. Si obbliga ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, la stazione appaltante.

2. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri occorsi in danno delle persone trasportate durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

ART.21 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è tenuta a stipulare, ovvero a comprovare di avere in corso di validità, producendone copia al Comune prima dell'inizio del servizio, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori a:

Per sinistro	Per persona	Per danni a cose
RCT 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RCO 2.000.000,00		

2. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura obbligatoria della responsabilità civile per i danni da circolazione (RC Auto), con massimali non inferiori a:

- Euro 25.000.000,00 complessivamente per sinistro;
- Euro 25.000.000,00 per persona che abbia subito danni per morte o lesioni;



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone

(MI)

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Tel.0225077210-E-mail: contratti@comune.vimodrone.milano.it

- Euro 25.000.000,00 per danni a cose.

3. La garanzia per i terzi, inclusi i trasportati, deve prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte delle Compagnie nei confronti del Comune sempre ed in particolare nei seguenti casi :
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
 - b. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - c. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
 - d. se il conducente, al momento dei sinistri, guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.
4. Prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto e per ciascun veicolo adibito al servizio, l'Appaltatore è tenuto a fornire gli estremi della relativa copertura assicurativa, con indicazione della compagnia assicuratrice, dei massimali, delle date di decorrenza e scadenza; l'Appaltatore è inoltre obbligato, per l'intera durata dell'appalto, a dare dimostrazione degli avvenuti rinnovi di ciascuna assicurazione comunicando per iscritto ad ogni scadenza le eventuali variazioni dei richiamati estremi contrattuali.
5. L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
6. Costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni il cui ammontare superi i massimali previsti dalle polizze assicurative prescritte, come pure l'ammontare dei danni, o di parte di essi, non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali.
7. In relazione a quanto sopra l'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative, con l'impegno della Compagnia Assicuratrice di comunicare al Comune l'eventuale sospensione o inefficacia della garanzia derivante dal mancato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore, affinché il Comune possa, a proprio insindacabile giudizio e al solo fine di mantenere l'efficacia delle coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all'Appaltatore, con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dalla stessa, nonché mediante escussione della garanzia - art. 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m. e i. - costituita dall'Appaltatore medesimo in assistenza al contratto, fermo restando a carico dell'Appaltatore, l'onere del risarcimento di eventuali danni e pregiudizi economici che, in conseguenza degli inadempimenti della medesima, possano derivare al Comune o a terzi.

Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la copertura assicurativa prestata dalle prescritte polizze e la stessa non venga ripristinata su richiesta del Comune, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto

ART. 22 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti al comma all'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati;
- d) ai diritti.

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

